

**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO**

**CFP - CONSULENTE FINANZIARIO PROFESSIONISTA**



TRA

**COFIP - ASSOCIAZIONE CONSULENTI FINANZIARI PROFESSIONISTI** con sede in Via Alfredo Veroni, 37/A, Parma (PR), Partita IVA 02721300347, rappresentata dal Presidente, Dott. Lorenzo Veroli, di seguito denominata "CoFiP".

-Licenziante-

E

\_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Professionista".

-Licenziatario-

**PREMESSO CHE:**

- il Professionista ha il diritto di usufruire del marchio CFP solo se risulta essere Socio Ordinario di CoFiP, abilitato alla Consulenza Finanziaria Professionale avendo ottenuto la qualifica di CFP;
- il Licenziatario è interessato ad acquisire un utilizzo non in esclusiva del marchio CFP;
- il Licenziatario intende utilizzare il marchio CFP, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sui biglietti da visita e l'esposizione di apposite targhe o insegne;
- il marchio sopra citato gode di un'elevata reputazione e di un'immagine comprovata e riconosciuta a livello nazionale;
- l'utilizzo del marchio CFP testimonia esclusivamente l'acquisizione di competenze tramite la frequenza a corsi specialistici promossi da CoFiP e dai suoi Partner;
- il Licenziatario solleva fin da ora CoFiP per qualsiasi responsabilità derivante dall'attività svolta, con l'utilizzo del marchio CFP;
- CoFiP ha la disponibilità per l'utilizzo del marchio Consulente Finanziario Professionista (di seguito "CFP").

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **1) DEFINIZIONI**

1.1 Con il termine "Contratto" si intende il presente accordo in ogni sua parte, comprese le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.2 Con il termine "Attività Pubblicitarie" si intende l'utilizzo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di biglietti da visita e targhe da esposizione riportanti il marchio CFP.

## **2) LICENZA**

2.1 Il marchio è concesso unicamente per il periodo nel quale il Professionista ha in vigore il riconoscimento della qualifica di CFP. La concessione del marchio si rinnova automaticamente con il rinnovo dell'accreditamento professionale che deve avvenire entro il 31/12 di ogni anno.

2.2 La licenza oggetto del presente accordo deve intendersi come non esclusiva, limitatamente conferita per le sole attività di cui al punto 1.2.

2.3 Il Licenziatario, altresì, si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di sub-licenza totale o parziale a terzi del marchio CFP.

2.4 Il Licenziatario dichiara di aver formalizzato richiesta di utilizzo del marchio per dette attività pubblicitarie, e che detta richiesta, soggetta all'approvazione del Presidente, è stata accordata.

2.5 L'utilizzo del marchio e del logo CFP deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto della guida di stile ad esso abbinata e del decoro di CoFiP, tale da non ledere l'immagine e la reputazione della medesima.

## **3) TERMINE**

3.1 Il Contratto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo e per tutto l'anno nel quale il Professionista ha ricevuto l'accreditamento alla qualifica professionale. Il Licenziatario ha quindi tempo fino al 31/12 dell'anno successivo alla sottoscrizione stessa per rinnovare la licenza, secondo la modalità prevista dall'articolo 2.1. In caso contrario, tutte le attività di cui all'articolo 1.2, condotte dal Licenziatario, dovranno essere incondizionatamente ed immediatamente cessate.

## **4) GARANZIE E RESPONSABILITA'**

4.1 Il Licenziante garantisce:

- di avere la disponibilità per l'utilizzo del marchio CFP in via esclusiva;
- di fornire al Licenziatario tutta la documentazione, la strumentazione e le indicazioni necessarie all'uso e all'applicazione grafica del marchio licenziato.

4.2 Il Licenziatario si obbliga:

- a che l'uso del marchio CFP non leda l'immagine, il decoro e la reputazione di CoFiP ossia possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento del danno subito da CoFiP;
- a rispettare lo statuto ed il regolamento di CoFiP;
- a garantire di tenere manlevata e indenne CoFiP da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del marchio CFP, non potendo e non dovendo CoFiP essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti dall' utilizzo del marchio CFP;
- a garantire e tenere manlevata e indenne CoFiP da qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta e/o indiretta, derivante da danni provocati a terze persone o cose, dai difetti, dai malfunzionamenti impliciti e/o espliciti

sussistenti o sopravvenuti e dalla messa in circolazione e/o dall'uso proprio e/o improprio dei prodotti e/o servizi commercializzati, per i quali intervenga la spendita del nome e del marchio/logotipo CFP in forza del presente Contratto, non potendo e non dovendo CoFiP essere in alcun modo chiamata a rispondere, né in via esclusiva né in via solidale, di obblighi risarcitori verso i terzi e verso lo stesso Licenziatario per danni di qualsiasi specie natura ed entità.

4.3 Non sono in alcun caso e a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione riconducibili e/o riferibili e/o imputabili a CoFiP le opinioni, le espressioni o i giudizi, formulati diffusi e utilizzati dal Licenziatario in qualsiasi forma e modalità, veritieri o non veritieri, ma comunque eccedenti i limiti delle attività pubblicitarie concordate ed autorizzate e disciplinate dal presente Contratto; qualora tali fattispecie siano tali da configurare qualsivoglia ipotesi di responsabilità di qualsiasi natura e, quindi, ipotesi di risarcimento di danni a persone o cose, diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, il Licenziatario si obbliga sin da ora a garantire e tenere manlevata e indenne CoFiP dal pagamento di indennizzi, dal rimborso di spese o dal riconoscimento di altre pretese da parte di terzi, rispondendo in prima persona, in ogni sede nei confronti degli stessi.

4.4 Qualora da tali attività eccedenti i contenuti concordati delle attività pubblicitarie, derivino, altresì, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 4.2, danni diretti o indiretti, patrimoniali e non patrimoniali di qualsiasi natura al buon nome, all'immagine, alla reputazione, di CoFiP, quest'ultima, ferma restando la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 5, si riserva di agire in ogni sede per la tutela dei propri interessi e per la cessazione del fatto lesivo, e fatto salvo e impregiudicato il risarcimento del danno.

## **5) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

5.1 Il presente contratto prevede che il Licenziatario cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del marchio e/o logotipo CFP nelle seguenti ipotesi:

- mancato rinnovo dell'accreditamento di cui all'art. 2.1;
- utilizzo indebito del marchio in tutte le ipotesi di cui all'art. 4;
- dichiarazione di fallimento o di insolvenza o coinvolgimento del Licenziatario in un procedimento di liquidazione: in tal caso il Licenziante potrà immediatamente recedere dal presente Contratto senza che al Licenziatario spetti alcun diritto di restituzione di somme già pagate ovvero indennizzi o risarcimenti di sorta;
- esclusione da associato CoFiP.

5.2 Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente Contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, tale che, per patto espresso, l'inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

## **6) FORO COMPETENTE**

6.1 Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.

## **7) DICHIARAZIONI FINALI**

7.1 I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente Contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

7.2 Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente Contratto.

7.3 Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente Contratto, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.

7.4 Le parti dichiarano espressamente di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6 del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

7.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

p. CoFiP

Il presidente

Lorenzo Veroli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorenzo Veroli', written over a horizontal line.

p. il Professionista \_\_\_\_\_